



COMUNE DI BAREGGIO

ORDINANZA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 54 del 5 novembre 2020

OGGETTO:

MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19 -
MISURAZIONE OBBLIGATORIA TEMPERATURA CORPOREA DEI
CLIENTI PER ACCESSO ALLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

SOGGETTI DESTINATARI:

CITTADINANZA DI BAREGGIO , PREFETTURA MILANO, STAZIONE
CARABINIERI BAREGGIO, MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA DI BAREGGIO

IL SINDACO

COLOMBO LINDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).



IL SINDACO

RICHIAMATI:

l'art. 54, comma 4, del TUEL, in forza del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il Decreto-Legge 7 ottobre 2020 , n. 125, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

il DPCM 03 novembre 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 9, lettera a) il quale dispone che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 e, in particolare, l'art. 1 il quale ha stabilito che le misure di cui all'art. 3 del DPCM 03 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 2, e, tra tali territori, rientra quello della Regione Lombardia;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello regionale e comunale che impone di mantenere ogni dovuta precauzione finalizzata a garantire in modo generalizzato la possibile diffusione della epidemia da COVID – 19, specie nei luoghi pubblici e comunque aperti al pubblico;

TENUTO CONTO che le medie e grandi strutture di vendita presenti sul territorio comunale sono interessate da un afflusso notevole di clienti per l'acquisto dei generi alimentari e di prima necessità;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra esposti, che prima dell'accesso alle citate medie e grandi strutture di vendita sia rilevata la temperatura corporea dei clienti e che l'accesso sia dilazionato in modo da non superare il limite massimo di capienza previsto e da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone in fila all'esterno in attesa di entrare;

DATO ATTO di aver preventivamente trasmesso copia del presente provvedimento alla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUEL;

ORDINA

dalla data di adozione della presente ordinanza e sino al 31 gennaio 2021 è fatto obbligo al personale preposto alla gestione delle medie e grandi strutture di vendita presenti sul territorio del Comune di Bareggio:

- 1) di provvedere alla misurazione della temperatura corporea dei clienti prima dell'accesso alla struttura, nel rispetto della vigente normativa per la protezione dei dati personali, impedendo l'accesso a coloro che abbiano temperatura superiore a 37,5°C, i quali saranno invitati a recarsi presso il proprio domicilio ed a contattare il proprio medico curante. In caso di rifiuto a sottoporsi al controllo della temperatura corporea, la persona non potrà accedere alla struttura;
- 2) di adottare le misure necessarie affinché l'accesso dei clienti alla struttura sia opportunamente dilazionato in modo da non superare mai la capienza massima prevista e resa pubblica mediante apposito cartello;
- 3) di adottare le misure necessarie affinché sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone in fila all'esterno in attesa di entrare;
- 4) di rendere noto che l'accesso e la permanenza nella struttura sono subordinati, in ogni caso, all'indossare correttamente un sistema di protezione delle vie respiratorie e al mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33

DISPONE

che le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale siano incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni imposte.

Il Sindaco

Dott.ssa Linda Colombo